



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

## DECRETO "CURA ITALIA"

**Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**

**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**



**Osservazioni CNA**

**19 marzo 2020**



## Sommario

<b>CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>1</b>
<b>MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE .....</b>	<b>6</b>
<b>MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO .....</b>	<b>9</b>
<b>MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO.....</b>	<b>21</b>
<b>ULTERIORI DISPOSIZIONI.....</b>	<b>38</b>
<b>OLTRE L'ARTICOLATO .....</b>	<b>43</b>

---

## CONSIDERAZIONI GENERALI

Il decreto legge in commento contiene un ampio ventaglio di misure a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica sull'economia. Un provvedimento fortemente atteso che, è bene sottolinearlo con chiarezza, rappresenta solo un primo passo rispetto alla portata e all'intensità degli interventi necessari far fronte ad una situazione di straordinarietà che non ha precedenti.

Le risorse messe in campo, pari a 25 miliardi di euro, seppure importanti, non saranno sufficienti a proteggere lavoro autonomo e piccole imprese, particolarmente esposti alla gravità della situazione e all'enormità dei danni, che sono destinati a moltiplicarsi se l'emergenza dovesse protrarsi per mesi, con effetti drammatici per i livelli produttivi e l'occupazione del Paese.

Per questo motivo, CNA ritiene che gli interventi a favore delle imprese, che spaziano dalla sospensione dei versamenti, al sostegno al credito, agli ammortizzatori sociali vanno indirizzati con maggiore incisività a favore del lavoro autonomo, delle attività di minore dimensione e delle filiere (turismo, trasporti, ristorazione, cinema e cultura) che più di altre stanno già subendo i colpi di questo blocco totale delle attività e degli incassi. Ci sarà, quindi, presto bisogno di una manovra di ulteriore stimolo e sostegno all'economia di proporzioni mai sperimentate in precedenza.

In considerazione della vastità e della profondità delle ricadute economico – sociali determinate dall'emergenza epidemiologica è fondamentale il ruolo dell'Europa che, di fronte a necessità comuni a tutti gli Stati membri, deve saper costruire risposte di grande respiro sul piano delle risorse, della ricerca e delle regole, a partire dall'immediata sospensione del patto di stabilità, per proteggere e rilanciare il nostro continente.

È un banco di prova che può rafforzare la fiducia e il ruolo dell'Unione Europea o decretare la fine del sogno dei padri fondatori se dovessero prevalere gli egoismi e le chiusure. Al riguardo, cogliamo con favore le misure annunciate in queste ore dalla Banca Centrale Europea su un piano straordinario di acquisto di titoli pubblici per 750 miliardi di euro.

Servono segnali chiari e forti sia ai mercati che a imprese e cittadini, sulla capacità delle istituzioni europee di adottare interventi in grado di non far venir meno la fiducia sulla tenuta del sistema economico.

Tornando ai contenuti del decreto cd. Cura Italia, occorre osservare che le disposizioni in materia fiscale - in linea con l'indirizzo generale - forniscono una prima risposta alle imprese e ai lavoratori autonomi, stabilendo la sospensione dei versamenti tributari e dei contributi sociali con le modalità illustrate più avanti nel documento.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare che le predette misure limitandosi a sospendere i soli versamenti in scadenza nel mese di marzo, allo stato, risultano insufficienti. Riteniamo, infatti, che le sospensioni avrebbero dovuto interessare almeno i versamenti in scadenza dal mese di marzo al mese di maggio, con la possibilità di far decorrere l'inizio della restituzione dei pagamenti sospesi non prima del mese di settembre 2020, potendo altresì avvalersi di un piano di restituzione non inferiore a 10 rate.

Inoltre, CNA ravvisa la necessità di estendere la sospensione dei versamenti anche alle somme dovute in ragione degli avvisi bonari, oltre ai versamenti derivanti dalle iscrizioni a ruolo (cartelle di pagamento).

Per quanto concerne, invece, il credito d'imposta del 60% dei canoni di affitto pagati nel mese di marzo, che il decreto prevede soltanto a beneficio degli immobili accatastati nella categoria C1, evidenziamo che tale misura vada estesa anche agli affitti degli edifici accatastati nelle categorie D8 e C3, sempre ad uso commerciale, ovvero ai laboratori artigiani.

Una particolare criticità riguarda, poi, il bonus di 600 euro riconosciuto nel mese di marzo a lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti, tenuto conto che le somme stanziare risultano ampiamente insufficienti rispetto alla numerosità della platea degli aventi diritto. Occorre, pertanto, rafforzare la copertura finanziaria dell'intervento.

Con riferimento agli interventi di carattere finanziario, il pacchetto messo a punto ci pare più orientato a prevenire difficoltà del sistema bancario, scelta comprensibile in quanto

finalizzata ad evitare rischi sistemici. Tuttavia, per misurare l'effettiva ricaduta sulle imprese, occorrerà verificare l'attuazione della pluralità di misure poste in essere, tenendo conto che quest'ultime si caratterizzano per la presenza di ampi margini di discrezionalità sul funzionamento, che possono influenzarne l'adeguatezza rispetto ai bisogni e le difficoltà delle imprese, specie di quelle più piccole.

Rileviamo, inoltre, un allargamento della platea delle imprese interessate che equivale al coinvolgimento di realtà produttive di maggiori dimensioni, a cui corrispondono interventi quali l'innalzamento della copertura del Fondo di Garanzia, da 2,5 a 5 mln di euro per impresa.

La preoccupazione, dunque, è che non vi siano strumenti sufficienti a sostenere l'imprenditoria diffusa e, pertanto, molte piccole imprese potrebbero ritrovarsi nella condizione di cessare l'attività per mancanza di liquidità.

Un effetto evidente delle crisi del 2008, prima, e del 2011, poi, è stato il costante allontanamento del mondo del credito dalla micro e piccola impresa. Il rischio è di ritrovarci all'indomani dell'emergenza con una architettura di strumenti ancor più lontana da questo mondo, che rappresenta il 98% della nostra economia.

Per questo, CNA sottolinea l'esigenza di mettere in campo misure che siano concretamente utilizzabili dalle micro e piccole imprese. In tal senso, va riattualizzata l'esperienza dei Confidi, sempre più al margine nel mondo della garanzia, vista la pervasività dello strumento pubblico. Occorre, soprattutto in questa fase, ripartire dai Confidi che, per competenze e per prossimità, sono uno dei pochissimi soggetti in grado di assicurare il flusso necessario di credito a micro e piccole imprese. In tal senso, è necessario ripristinare la lettera r) della riforma Bassanini, vale a dire la possibilità in capo alle Regioni di limitare l'accesso al Fondo di Garanzia ai soli Confidi.

Il decreto Cura Italia contiene, inoltre, rilevanti misure in materia di lavoro.

In particolare, unitamente agli interventi di sospensione dei versamenti, apprezziamo le misure a sostegno dei dipendenti – quali l'ampliamento dei giorni di permesso o dei

congedi straordinari – che vanno anche nella direzione di aiutare le imprese a gestire le difficoltà organizzative e di gestione del personale, che si stanno registrando in questi giorni.

Si tratta però di misure che rischiano di non essere sufficienti e che andrebbero ampliate se, come sembra, l'emergenza epidemiologica non si arresterà nel giro di poche settimane.

Un apprezzamento, infine, va riservato nei confronti dell'azione di potenziamento degli strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che include anche un finanziamento nei confronti di FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato.

FSBA, infatti, si è attivato tempestivamente e in modo lungimirante rispetto ai provvedimenti adottati successivamente dal legislatore, indirizzando la propria azione nei confronti di tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti che occupano e dall'ubicazione sul territorio nazionale.

Per questo motivo, il Fondo sta già prendendo in carico le numerose domande connesse all'emergenza da COVID-19 e sta già sostenendo le difficoltà delle imprese artigiane. Al riguardo, l'intervento del legislatore a sostegno del Fondo, non soltanto si è rivelato necessario in questa fase, ma rischia anche di non essere sufficiente, visti gli ingenti sforzi che il Fondo sta ponendo in essere per continuare ad assistere le imprese nella drammatica situazione attuale.

Con riferimento, invece, agli interventi in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro ed energia, il decreto legge in commento contiene alcune delle misure richieste da CNA (es. proroghe ambientali), mentre non sono state inserite talune previsioni importanti, per le quali auspichiamo un intervento successivo. Si segnala, ad esempio, il mancato rinvio di alcuni adempimenti come la dichiarazione CONAI, nonché la mancata sospensione del pagamento delle bollette, misura inizialmente annunciata ed attesa dalle imprese.

Di seguito riportiamo l'illustrazione dei principali articoli d'interesse, ordinati secondo l'articolato del decreto legge in oggetto.



---

## TITOLO I

### MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

#### Art. 10

##### *(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)*

#### Illustrazione

Per garantire il corretto svolgimento delle proprie funzioni di assistenza e cure ambulatoriali, viene prevista l'assunzione presso l'INAIL di 200 medici specialisti e 100 infermieri con contratto a tempo determinato per 1 anno.

#### Articolo 14

##### *(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)*

#### Illustrazione

Viene previsto che, per i lavoratori delle imprese che operano nella produzione e dispensazione di farmaci e dispositivi medici e diagnostici, nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, non si applica la misura di quarantena con sorveglianza attiva anche nei casi di contatti stretti con casi affetti da Covid-19.

#### Art. 15

##### *(Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di produzione individuale)*

#### Illustrazione

L'articolo prevede che, per la gestione dell'emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre, importare e mettere in commercio mascherine



chirurgiche e dispositivi di protezione individuale senza marcatura CE, in deroga alle vigenti disposizioni.

Sono previste però delle procedure volte a garantire, per entrambe le fattispecie, il rispetto di tutti i requisiti tecnici e di sicurezza.

In particolare:

- le mascherine chirurgiche ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 745/2017 concernente i dispositivi medici. In deroga alla marcatura CE, e per il periodo di emergenza, si prevede che le aziende produttrici/importatrici debbano inviare all'Istituto Superiore di Sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa; entro 3 gg. dall'autocertificazione le aziende devono altresì trasmettere all'ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine. L'ISS si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti entro 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato;
- con riferimento ai DPI, ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento UE 425/2016, le aziende produttrici/importatrici seguono lo stesso iter previsto per le mascherine ma tutta la documentazione va inviata all'INAIL che si pronuncia entro 3 giorni dalla ricezione.

N.B. Le mascherine e i DPI prodotti secondo queste disposizioni possano essere ricompresi nelle misure incentivanti di cui all'art. 5 del DL.

## **Art.16**

### ***(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)***

#### **Illustrazione**

Viene previsto che, per i lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell'esercizio della loro attività, fino al termine dell'emergenza le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 74, comma 1 del d.lgs 81/2008.



Al fine di dare attuazione a quanto sopra e fino alla fine dello stato di emergenza gli individui presenti sul territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE.

---

## TITOLO II

### MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

#### Art. 19

*(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)*

#### Illustrazione

I datori di lavoro che nell'anno 2020 si avvalgono della causale Emergenza COVID-19 possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario:

- per periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 23/2/2020 ed entro il mese di agosto 2020;
- per una durata massima di 9 settimane;
- a beneficio dei lavoratori in forza alla data del 23/2/2020.

Le domande devono essere presentate entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione. È richiesto l'espletamento della procedura di informazione e la consultazione sindacale e di esame congiunto che possono essere svolti in via telematica entro 3 giorni successivi al giorno di richiesta.

Di seguito le deroghe introdotte alla disciplina ordinaria:

- non è richiesta l'osservanza dei termini ordinariamente previsti per la presentazione della domanda;
- non è richiesto l'osservanza del procedimento di cui all'art. 14, D.lgs n. 148/2015;
- non è richiesto la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell'evento;
- non si tiene conto del limite di durata massima complessiva di 24 mesi (30 mesi per le imprese edili e lapidee), del limite delle 52 settimane nel biennio mobile (Cigo), del limite delle 26 settimane in un biennio mobile (assegno ordinario per FIS); del limite di durata per l'assegno ordinario previsto dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26;
- non si tiene conto del limite autorizzabile - tetto di 1/3 delle ore lavorabili;
- esclusivamente per il FIS, non si tiene conto del c.d. tetto aziendale;

- non si tiene conto dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giornate, richieste in capo ai lavoratori;
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;

L'assegno ordinario erogato da fondi di solidarietà è altresì concesso:

- dal FIS, su istanza del datore di lavoro con più 5 dipendenti;
- dai Fondi di solidarietà alternativi (FSBA) i cui oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- dai Fondi di solidarietà del Trentino e dell'Alto Adige.

Vi ricordo che il nostro FSBA, sin dall'accordo del 26 febbraio 2020, è già pienamente operativo per sostenere le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse all'emergenza epidemiologica

All'INPS è demandato il monitoraggio della spesa.

## **Art. 20**

***(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)***

### **Illustrazione**

Le aziende che hanno in corso un trattamento di Cigs, alla data del 23/2/2020, possono presentare domanda di Cigo per un periodo non superiore a 9 settimane.

I periodi di Cigo concessi producono i seguenti effetti:

- sospendono e sostituiscono il trattamento di Cigs in corso;
- possono riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari della Cigs a totale copertura dell'orario di lavoro;
- non sono conteggiati nei limiti di durata massima complessiva (24/30 mesi) e nei limiti di durata di 52 settimane in un biennio mobile;
- non è dovuto il contributo addizionale.

L'INPS provvede al monitoraggio della spesa.

In via transitoria, per l'attivazione della Cigs è richiesta la consultazione sindacale, l'esame congiunto e la presentazione della domanda, senza osservanza, però, del termine di 7 giorni di presentazione e degli altri termini procedurali.

### **Art. 21**

***(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)***

#### **Illustrazione**

Le aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà, alla data del 23/2/2020, possono presentare domanda di Cigo per un periodo non superiore a 9 settimane.

I periodi di Cigo concessi producono i seguenti effetti:

- sospendono e sostituiscono il trattamento di Cigs in corso;
- possono riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari della Cigs a totale copertura dell'orario di lavoro;
- non sono conteggiati nei limiti di durata massima complessiva (24/30 mesi) e nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile;
- non è dovuto il contributo addizionale (art. 29, c. 8 secondo periodo).

L'INPS provvede al monitoraggio della spesa.

### **Art. 22**

***(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)***

#### **Illustrazione**

I datori di lavoro privati non soggetti alla normativa in materia di integrazione salariale possono accedere ai trattamenti di integrazione in deroga, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 mesi. Il trattamento di integrazione in deroga è riconosciuto, per l'anno 2020 a decorrere dal 23/2/2020 dalle Regioni o province autonome:

- ai datori di lavoro privati inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca, del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esclusi i datori di lavoro domestico;
- previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i datori di lavoro che occupano più 15 dipendenti (accordo quadro territoriale).

Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa.

L'iter per la concessione dei trattamenti di integrazione in deroga è il seguente:

- le domande di cassa integrazione in deroga sono presentate alle Regioni interessate;
- la cassa integrazione in deroga è concessa con decreto delle Regioni interessate (nei limiti di spesa previsti) che provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge;
- le Regioni approvano le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- Regioni inviano all'istituto, entro 48 ore dall'adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari.

L'INPS provvede al pagamento diretto delle prestazioni e al conseguente monitoraggio della spesa.

Resta fermo quanto previsto agli articoli 15 e 17, DL n. 9/2020 per i trattamenti in deroga erogate ai Comuni dell'allegato 1 DPCM 1/3/2020 e per le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna.

### **Art. 23**

***(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)***

### **Illustrazione**

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per il solo anno 2020 ed a decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori del settore privato, anche se affidatari, hanno diritto a fruire di specifici congedi, aventi le seguenti caratteristiche:

## 1) Lavoratori dipendenti

- a) per figli di età non superiore a 12 anni
- congedo riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori per un periodo complessivo continuativo o frazionato di 15 giorni;
  - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Si ritiene che il congedo possa tuttavia essere fruito da un genitore mentre l'altro genitore continua a lavorare in modalità Smart Working;
  - con indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità senza tuttavia tener conto dei ratei delle retribuzioni differite (13°, premi, ecc.);
  - con copertura da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa post parto) fruiti dai genitori a decorrere dal 5 marzo 2020 sono convertiti nel congedo in argomento con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'INPS il quale provvederà al monitoraggio delle domande pervenute comunicandone le risultanze ai Ministeri competenti.

Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'INPS procederà al rigetto delle domande presentate.

- b) con figli di età tra i 12 e i 16 anni di età
- diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
- c) Figli disabili in situazione di gravità

Il congedo di cui alla lettera a) spetta senza limiti di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, L.104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

## 2) Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo per i figli disabili in situazione di gravità (cfr. lettera C), di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Anche per questi lavoratori le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'INPS, il quale provvederà al monitoraggio delle domande pervenute comunicandone le risultanze ai Ministeri competenti.

Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'INPS procederà al rigetto delle domande presentate.

### Bonus baby-sitting

A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. in esame, in alternativa ai congedi indennizzati per i lavoratori dipendenti e gli iscritti alla gestione separata di cui sopra ma per i medesimi lavoratori beneficiari, viene concessa la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza dei figli minori fino a 12 anni, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per il solo anno 2020.

Il bonus ha inoltre le seguenti caratteristiche:

- viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50;
- è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.



**Art. 24**

***(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)***

**Illustrazione**

I lavoratori dipendenti che assistono figli ovvero parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap in situazione di gravità, nonché i lavoratori stessi portatori di handicap grave, ai quali spettano tre giorni di permesso mensili, hanno diritto ad ulteriori dodici giorni di permessi complessivi, da fruire per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

**Art. 27**

***(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)***

**Illustrazione**

Viene previsto il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai:

- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23/02/2020;

iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per il percettore, tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità, previa presentazione di domanda di cui si resta in attesa del modulo e relative istruzioni, è erogata dall'INPS che provvede anche al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività ai Ministeri competenti.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa previsto, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

### **Art. 29**

#### ***(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)***

#### **Illustrazione**

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, che non siano titolari né di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Tale indennità di non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa stabilito per l'anno 2020.

L'INPS provvede anche al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività ai Ministeri competenti.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa previsto, non sono adottati altri provvedimenti concessori

**Art. 30*****(Indennità lavoratori del settore agricolo)*****Illustrazione**

Per il mese di marzo, l'INPS eroga, su richiesta ed entro i limiti di spesa, l'indennità di 600 € in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione che abbiano effettuato almeno 50 giornate di attività di lavoro agricolo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali. All'INPS è demandato il monitoraggio della spesa.

**Art. 32*****(Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)*****Illustrazione**

Posticipato al 1/6/2020 il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e le figure equiparate (compartecipanti familiari ed i piccoli coloni) ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale. Il posticipo del termine è ammesso solo per le domande non già presentate in competenza 2019.

**Art. 33*****(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)*****Illustrazione**

Ampliati a 120 giorni (rispetto a 68 giorni) il termine entro il quale presentare la domanda di NASpI o di DISCOLL per gli eventi di cessazione dell'attività lavorativa ricadenti nell'arco temporale 1/1/2020 - 31/12/2020. Per le domande presentate oltre il termine

di 68 giorni, la prestazione decorre dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono inoltre ampliati di 60 giorni (per complessivi 90 giorni) i termini:

- per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità;

entro cui comunicare all'INPS instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di attività autonoma o di impresa individuale con reddito inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale.

#### **Art. 34**

***(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)***

#### **Illustrazione**

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL sono sospesi di diritto.

#### **Art. 37**

***(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)***

#### **Illustrazione**

Vengono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuta dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

**Art. 40*****(Sospensione delle misure di condizionalità)*****Illustrazione**

Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche sono sospese, per 2 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando la fruizione dei benefici economici, le seguenti misure:

- gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza;
- le misure di condizionalità previste per i percettori di NASpI, di DIS COLL e dei trattamenti di integrazione salariale;
- i termini di convocazione dei Centri per l'impiego alla partecipazione ad iniziative di orientamento (art. 20, c. 3, lettera a, D.lgs. n. 150/2015);
- all'obbligo di assunzione di disabili (art. 7, L. n. 68/1999);

le procedure di avviamento e di selezione di cui all'art. 16 L. n. 56/1987.

**Art. 42*****(Disposizioni INAIL)*****Illustrazione**

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL sono sospesi di diritto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono, inoltre sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail (art.83 del DPR n.1124/65) previsti che scadano nel suddetto periodo. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Infortunio sul lavoro da Coronavirus

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro

sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (artt. 19 e seguenti DM 27 febbraio 2019).

Riteniamo, in ogni caso, che tale disposizione sarà più facilmente attuabile per il personale sanitario o comunque per i lavoratori che hanno contatto diretto con i malati da covid19, in quanto la correlazione diretta infortunio/occasione di lavoro in questi casi è più facilmente dimostrabile.

#### **Art. 43**

***(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)***

#### **Illustrazione**

Vengono trasferiti ad Invitalia 50 milioni dalle risorse programmate per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5 del d.lgs 81/08, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale.

---

## TITOLO III

### MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

#### Art.49

#### *(Fondo centrale di garanzia PMI)*

#### Illustrazione

Per contenere gli effetti dell'emergenza, vengono introdotte, in deroga alle norme vigenti e per un arco temporale limitato (9 mesi), i seguenti interventi:

- la garanzia viene concessa a titolo gratuito;
- è elevato da 2,5 a 5 mln di euro l'importo massimo garantito per singola impresa;
- viene aumentata la percentuale di copertura del Fondo (80% per la garanzia diretta e il 90% per la riassicurazione) per finanziamenti fino a 1,5 mln per singola impresa
- sono ammesse alla garanzia operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda al beneficiario credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo;
- i soggetti titolari di Sezioni Speciali possono innalzare la percentuale di copertura fino ai valori massimi consentiti (80% per diretta e 90% per riassicurazione)
- si dispone l'estensione automatica della durata della garanzia del Fondo per operazioni oggetto di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, accordate da banche o intermediari finanziari;
- esclusione del modulo "andamentale" ai fini dell'accesso al Fondo, ed utilizzo del solo modulo economico-finanziario;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento (300 euro);
- possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia in riferimento ad operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e importo superiore a 500.000 euro;
- possibilità di accrescere la quota della *tranche junior* garantita dal Fondo nell'ambito di portafogli destinati, per almeno il 60% a specifici settori e filiere maggiormente colpiti;

- ammissibilità al Fondo con massima copertura (80% per diretta e 90% per riassicurazione), gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi e fino a 3.000 euro, concessi a persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, danneggiate dall'emergenza;
- possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Inoltre, a livello strutturale, vengono disposti:

- l'estensione anche a soggetti privati della facoltà di incrementare la dotazione del Fondo attraverso le Sezioni Speciali;
- l'indicazione di una "riserva" pari al 15% delle risorse del Fondo per garanzie di portafoglio, compresi i portafogli di minibond;
- garanzia gratuita all'80% per enti di microcredito (purché PMI);
- l'innalzamento da 25.000 a 40.000 euro dell'importo massimo delle operazioni di microcredito;
- la possibilità di innalzamento delle percentuali massime di copertura in caso di revisione della regolamentazione europea in materia;
- estensione delle misure "temporanee" di deroga anche ai settori dell'agricoltura e della pesca.

Si dispone, infine, che MEF e MISE congiuntamente, mediante decreti non regolamentari possano prevedere ulteriori misure di sostegno alle imprese.

Le risorse aggiuntive assegnate per far fronte alle nuove misure sono pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.



**Art. 50*****(Modifiche alla disciplina FIR)*****Illustrazione**

La norma in esame modifica la disciplina relativa al Fondo indennizzo risparmiatori che tutela i risparmiatori danneggiati dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

A favore degli azionisti ed obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto, viene autorizzato il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica.

Per i risparmiatori, invece, viene ulteriormente prorogato, al 18 giugno 2020, il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo.

**Art. 51*****(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB)*****Illustrazione**

Lo scorso 10 febbraio è stata avviata la gestione dell'Elenco dei confidi di cui all'art. 112 del TUB (ovvero i cosiddetti Confidi minori, non vigilati da Banca d'Italia), i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi che vi si iscriveranno.

La disposizione prevede da un lato che i contributi dovuti per l'adesione dei Confidi minori possano essere dedotti dal contributo obbligatorio al Fondo interconsortile, dall'altro che il medesimo Organismo abbia un'attività di rilievo solo privatistico.

**Art. 52**

***(Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della Direttiva UE 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))***

**Illustrazione**

Viene anticipato il recepimento della Direttiva UE 2019/2177, consentendo così alle imprese assicurative di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci (variazioni di attivo e passivo in bilancio non corrispondenti ad effettiva variazione del profilo di rischio), e continuare a fornire coperture a prezzi accessibili.

**Art. 53**

***(Misure per il credito all'esportazione)***

**Descrizione**

Il MEF è autorizzato a al rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni già deliberate relative ad alcune importanti commesse nel settore crocieristico fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

**Art.54**

***(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")***

**Illustrazione**

Il Fondo di solidarietà - art. 2, commi 475 - 480 della Legge n. 244/2007, come modificato dalla legge n. 92/2012 - consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al

verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, quali la cessazione del rapporto di lavoro, morte o riconoscimento di grave handicap.

Il D.L. n. 9/2020 aveva già esteso l'intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, ora anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno essere ammessi ai benefici del Fondo per una durata di 9 mesi. Gli stessi dovranno autocertificare di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato registrato nell'ultimo trimestre 2019.

Inoltre, a fronte dell'eccezionalità della situazione, per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

Si chiarisce, altresì, che il Fondo riconosce alla banca la metà della quota interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

A sostegno di tale intervento sono stati assegnati 400 milioni di euro per il 2020.

## **Art. 55**

### ***(Misure di sostegno finanziario alle imprese)***

#### **Illustrazione**

Per far fronte alle necessità finanziarie delle imprese, la disposizione normativa riconosce, in presenza di determinate condizioni, un incentivo fiscale, sotto forma di credito d'imposta, connesso alla cessione di crediti deteriorati che le imprese vantano nei riguardi di debitori inadempienti.

La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati, di natura commerciale o finanziaria, introducendo la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando

nell'immediato una riduzione del carico fiscale, e conseguente riduzione del fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi.

Pur essendo di interesse soprattutto degli operatori finanziari, possono beneficiare di tale misura agevolativa tutte le società, ad esclusione di quelle per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto ovvero di insolvenza.

Sotto il profilo "oggettivo", la norma trova applicazione unicamente ove sussistano, in capo alle imprese:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e quindi riportabili agli anni successivi alla data della cessione (art. 84 del Tuir)
- eccedenze ACE non ancora dedotte o fruite alla data di cessione

La misura, dunque, non è fruibile dalle società che, pur vantando crediti deteriorati, non dispongono di perdite fiscali e/o di un'eccedenza di base ACE riportabili nel corso del 2020.

Più nel dettaglio, le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari (sia commerciali sia di finanziamento) vantati nei confronti di debitori inadempienti, possono trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA acronimo di deferred tax asset) riferite, come sopra precisato, a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e/o eccedenza di base ACE alla data della cessione.

Per quanto attiene alla nozione di credito deteriorato, la norma precisa che si è in presenza di un "debitore inadempiente" quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data di scadenza.

La quota massima di imposte anticipate trasformabili in credito d'imposta è rappresentata dall'ammontare corrispondente alle posizioni fiscali oggetto di riporto, dunque allo stock di perdite fiscali pregresse e/o alle eccedenze di base ACE. All'interno di tale soglia, la norma fissa, ai fini della quota "trasformabile" in credito d'imposta, la misura percentuale del 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Viene, inoltre, posto un limite quantitativo nella cessione dei crediti (rilevanti ai fini della trasformazione) pari a 2 miliardi di euro di valore nominale.

La norma precisa che i crediti possono essere ceduti solo nei confronti di soggetti terzi. Non sono quindi interessate dall'agevolazione le cessioni di crediti infragruppo quali

appunto operazioni di cessione tra società legate tra loro da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere da tale data, il soggetto che ha ceduto i crediti non potrà più utilizzare in futuro e in diminuzione dei propri redditi le perdite fiscali e/o l'eccedenza di base ACE riferite alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione e di utilizzo dei crediti d'imposta in oggetto, la norma precisa che non sono produttivi di interessi attivi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione tramite modello in F24, possono essere ceduti o, in alternativa, anche chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è subordinata all'esercizio di un'opzione, da parte della società cedente, che deve essere esercitata, al più tardi, entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. L'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

Come si evince dalla Relazione illustrativa al decreto, la *ratio* di tale misura agevolativa è quella di consentire alle imprese di anticipare finanziariamente l'utilizzo, sotto forma di crediti d'imposta, delle posizioni di perdita fiscale e/o eccedenza ACE riportabili nel tempo e che, altrimenti e in assenza di tale regime, avrebbero trovato assorbimento e dunque beneficio solo in anni futuri. Ciò va dunque nello spirito di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa per le società in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

**Art. 56*****(Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)*****Illustrazione**

La norma introduce una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19.

In particolare, viene stabilito che le imprese, dietro comunicazione possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 viene rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni, senza oneri aggiuntivi né per gli intermediari né per le imprese;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, anche in questo caso senza maggiori oneri per entrambe le parti.

La misura si rivolge a micro, piccole e medie imprese che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari e che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato.

Le stesse imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

È opportuno sottolineare che la moratoria, sebbene limitata nel tempo, dovrebbe privare le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

Tuttavia, per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, è stata prevista una forma di

garanzia pubblica che copra parzialmente le esposizioni interessate. Viene infatti una apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese. In particolare, la sezione speciale del Fondo, con una dotazione di 1.730 milioni di euro, garantisce:

- su ciascuna linea di credito prorogata, una quota pari al 33 per cento del maggiore credito utilizzato tra la data dell'entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020;
- per un importo pari al 33 per cento dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata;
- per un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese.

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l'attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi. Per i finanziamenti agevolati, è prevista una comunicazione all'ente incentivante.

#### **Art. 57**

#### ***(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)***

#### **Illustrazione**

La disposizione prevede che le esposizioni assunte Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) in favore di banche che concedono finanziamenti a imprese operanti in alcuni settori (da definirsi) e che non hanno accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

A tal fine, viene istituito un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. La dotazione del fondo può essere, altresì, incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

**Art. 60*****(Rimessione in termini per i versamenti)*****Illustrazione**

Lo slittamento al 20 marzo 2020 del termine per i versamenti fiscali, inclusi dunque quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 rappresenta la prima misura fiscale adottata a seguito della difficile situazione vissuta dal Paese per effetto della diffusione epidemiologica generata dal Covid-19.

La previsione di tale termine di proroga risponde al solo obiettivo di rispondere alle difficoltà degli intermediari e delle imprese di applicare sulla scadenza del 16 marzo 2020, dei criteri di sospensione dei versamenti selettivi che sarebbero stati disposti con un decreto legge, come è poi avvenuto, sarebbe stato pubblicato in gazzetta ufficiale solamente dopo il 16 marzo 2020.

Da qui l'esigenza di prevedere la norma nell'articolo 60 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, più che altro, di anticiparne i contenuti con i comunicati stampa dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS il 13 marzo 2020.

**Art. 61*****(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)*****Illustrazione**

È sospeso il versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché i termini dei relativi adempimenti di tutti i soggetti indicati nell'articolo 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020, che supera ed amplia



l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

Tale misura fiscale, disciplinata dal richiamato articolo 61 del D.L. n. 18/2020, interessa non solo le imprese del settore turistico alberghiero (imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator) ma tutti i soggetti di seguito indicati, raggruppati per categoria di attività, identificati, come richiesto dalla CNA, con i seguenti codice Ateco dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 12 del 2020, successivamente corretta per include anche il trasporto merci come segnalato dalla CNA.

Categorie di imprese	Sospensione e riversamento
Settore turistico alberghiero	Sono sospesi a prescindere dal volume di ricavi realizzato nell'anno precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- I versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi</li> <li>- I versamenti delle ritenute dei dipendenti, relativi al mese di marzo e aprile 2020</li> <li>- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria relativi al mese di marzo e aprile 2020</li> </ul> I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;</li> <li>- rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo con inizio da maggio 2020</li> </ul>
Teatri, sale da concerto, sale cinematografiche ecc	
Ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse ecc	
Corsi, fiere ed eventi ecc	
Attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub	
Musei, biblioteche ecc	
Asili nido, servizi educativi e didattici ...	
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	
Aziende termali e centri benessere	
Parchi divertimento o parchi tematici	
Gestione delle stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane ecc	
Gestione servizi di trasporto merci e passeggeri ecc	
Servizi di noleggio di mezzi di trasporto	

Servizi di noleggio attrezzature sportive e ricreative ecc	
Attività di guida e assistenza turistica	
Onlus, organizzazioni di volontariato ecc	
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche	<p>Sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;</li> <li>- i versamenti delle ritenute dei lavoratori dipendenti fino al 31 maggio 2020;</li> <li>- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi fino al 31 maggio 2020</li> </ul> <p>I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020;</li> <li>- rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo con inizio da giugno 2020.</li> </ul>

Si allega la risoluzione predisposta dall'Agenzia delle Entrate che riporta le singole attività incluse nella sospensione con l'indicazione del codice ATECO di riferimento.

Come si evince dalla tabella solo per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si allunga di un mese fino al 30 giugno 2020.

Viene, inoltre, precisato che non è riconosciuto il rimborso di quanto già versato da tutti i contribuenti.

**Art. 62*****(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)*****Illustrazione****1. Sospensione versamenti**

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia e che, nel periodo d’imposta 2019, hanno maturato ricavi o compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti relativi a:

- imposta sul valore aggiunto
- addizionale regionale e comunale Irpef
- ritenute alla fonte
- contributi previdenziali e assistenziali
- premi per l’assicurazione obbligatoria

Particolari disposizioni agevolative sono previste per i contribuenti aventi sede fiscale, legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Per tali soggetti, la sospensione, sebbene solo con riferimento ai versamenti IVA dovuti effettuare nel mese di marzo, è disposta a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti nell’anno d’imposta precedente.

Per i soggetti della “zona rossa” restano, invece, ferme le previgenti disposizioni di cui al Decreto MEF del 24 febbraio 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza maggiorazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

**2. Sospensione adempimenti**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai

versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

### 3. Rinvio effettuazione ritenute d'acconto

I compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) ed il 31 marzo 2020 dai soggetti che nel periodo d'imposta 2019 hanno realizzato ricavi o percepito compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore. È tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando l'ammontare dovuto in 5 rate di pari importo, a decorrere dallo stesso mese di maggio.

## **Art. 64**

### ***(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)***

#### **Illustrazione**

Viene introdotto un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, per il periodo di imposta 2020, fino ad un massimo di 20mila euro, usufruibile da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Le disposizioni applicative del beneficio, relative anche alla fruizione del credito di imposta, verranno stabilite con decreto MISE – MEF, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in oggetto.

Le risorse disponibili per la misura sono pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

#### **Art. 65**

##### ***(Credito d'imposta per botteghe e negozi)***

#### **Illustrazione**

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020 un credito di imposta in misura pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), relativo al mese di marzo 2020.

L'agevolazione, introdotta al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applica alle attività individuate come essenziali ai sensi degli Allegati 1 e 2 al DPCM 11 marzo 2020 - fra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, ovvero delle attività esentate dall'obbligo di chiusura.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

#### **Art. 67**

##### ***(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)***

#### **Illustrazione**

Tra le varie sospensioni disposte dal presente decreto legge rientra anche la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sospesi anche i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, come pure il termine previsto per la regolarizzazione delle stesse istanze di interpello.

Con riferimento alle istanze di interpello, presentate nel predetto periodo di sospensione, i termini per la risposta nonché il termine per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero dal 1° giugno 2020.

Sono altresì sospese dall’8 marzo al 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari.

#### **Art. 68**

#### ***(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)***

#### **Illustrazione**

È stabilita la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. Dalla formulazione della norma “versamenti ... derivanti da cartelle di pagamento” ci appare evidente che sono inclusi nella sospensione anche pagamento delle rate di ruoli in scadenza nel periodo di sospensione.

I versamenti sospesi saranno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero entro il 30 giugno 2020.

Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.



Il presente decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio 2020 relativa alla c.d. "rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. "saldo e stralcio delle cartelle".

## TITOLO V

### ULTERIORI DISPOSIZIONI

#### Art. 72

#### *(Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese)*

##### Illustrazione

Viene istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di realizzare campagne straordinarie di comunicazione per il sostegno alle esportazioni italiane del settore agroalimentare e degli altri settori colpiti dall’emergenza; potenziare le attività di promozione del sistema Paese realizzate dal Ministero e da ICE; co-finanziare iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche; co-finanziare programmi di penetrazione commerciale di imprese esportatrici.

Per facilitare la messa in campo delle nuove disposizioni, vengono temporaneamente semplificate alcune procedure di spesa ed è prevista la possibilità, per il Ministero, di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.

#### Art. 89

#### *(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)*

##### Illustrazione

Vengono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo due Fondi, uno di parte corrente ed uno in conto capitale, atti a sostenere l’emergenza nei settori spettacolo, cinema e audiovisivo.



La dotazione complessiva è pari a 130 milioni di euro per il 2020 (80 per la parte corrente e 50 per la parte in conto capitale) e le modalità di ripartizione e di assegnazione saranno stabilite da apposito decreto ministeriale.

### **Art. 92**

#### ***(Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)***

#### **Illustrazione**

Stante lo stato di emergenza nazionale, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto lo slittamento dal 31 luglio al 31 ottobre di quest'anno del termine ultimo per sottoporre il proprio veicolo alla attività di visita e prova ovvero alla attività di revisione. Una scelta condivisibile, invocata anche dalla nostra categoria, considerato il clima di giustificabile paura che ha indotto larga parte dei proprietari dei veicoli a rimandare i controlli. Ciononostante, il differimento dei termini non deve trasformarsi in una condotta passibile di sanzione, qualora il conducente di un veicolo intenda, nell'arco delle prossime settimane, programmare per tempo la messa in regola del proprio mezzo (si v. comma 4).

### **Art. 103**

#### ***(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)***

#### **Illustrazione**

La norma sospende i termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti dal 23 febbraio 2020 sino al 5 Aprile 2020.

Viene inoltre previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Il combinato disposto di queste due previsioni interviene, pertanto, anche su autorizzazioni e certificazioni per le materie di nostro interesse (AUA, altre autorizzazioni ambientali, certificati f-gas, ecc).

### **Art. 106**

#### ***(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)***

#### **Illustrazione**

La norma interviene sui termini di approvazione dei bilanci 2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie per consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché per facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

Nello specifico, in deroga a quanto previsto dal Codice Civile (art. 2364, comma 2, e l'art. 2478-bis), o dallo statuto, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le adunanze per l'approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 29 giugno 2020 (il 28 giugno, infatti, cade di domenica), anziché entro il 29 aprile 2020.

Il decreto interviene anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti.

È stabilito, infatti, che tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e cooperative), con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Tutte le società di capitali potranno, inoltre, prevedere che l'assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con specifico riferimento alle Società a responsabilità limitata, inoltre, viene ammesso che l'espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.

Le predette disposizioni si applicano, precisa il Decreto, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza da COVID-19.

### **Articolo 113**

***(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)***

#### **Illustrazione**

L'articolo contiene alcune proroghe importanti richieste dalla CNA.

Si tratta del rinvio al 30 giugno:

- della data di presentazione del MUD;
- del pagamento dei diritti annuali dell'Albo Gestori Ambientali;
- delle comunicazioni relative a pile e accumulatori immessi sul mercato, dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori e dei RAEE trattati.



## OLTRE L'ARTICOLATO

Oltre a quanto contenuto nel decreto-legge, sono state definite alcune previsioni in materia di energia che intervengono per alleggerire gli impatti sulle imprese e sui cittadini nell'attuale fase emergenziale.

In particolare:

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha adottato due delibere per garantire la continuità dei servizi nei settori regolati e la contestuale tutela dell'utente finale.

L'ARERA prevede la possibilità che si verifichino scostamenti dalla regolazione vigente in materia di rispetto degli standard qualitativi contrattuali e commerciali. Tali scostamenti sono infatti giustificati dalla "causa di forza maggiore", fattispecie che è specificamente prevista per alcuni settori regolati e che, relativamente al periodo di emergenza, sarà estesa anche a quei settori che attualmente non la prevedono.

Con riferimento al tema della morosità, l'ARERA data la particolare situazione che impatta in maniera significativa su redditi di cittadini e imprese, ha previsto con la delibera 60/2020/R/com, che, nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 ed il 3 aprile 2020, per i settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico non si applichi la disciplina della tutela del credito per morosità dell'utente finale, relativamente a fatture anche scadute alla data del 10 marzo 2020. Sono dunque sospese le seguenti attività: 1. sospensione della fornitura e, qualora questa fosse già stata effettuata, suo immediato ripristino; 2. diminuzione di potenza (settore elettrico) e limitazione/disattivazione della fornitura idrica; 3. nel caso di servizio di default (gas), sospensione delle azioni previste dal Testo integrato per la vendita del gas.

Le disposizioni si applicano ai seguenti soggetti:

Settore elettrico: tutti i clienti connessi in Bassa Tensione

Settore gas: tutti i clienti con consumi inferiori a 200.000 Smc

Settore idrico: tutte le tipologie di utenti

Con la delibera 59/2020/R/com l'ARERA ha disposto inoltre la proroga di alcuni termini previsti dalla regolazione per l'invio, da parte degli operatori, di dati ed informazioni

relativi alla qualità del servizio e per la definizione da parte dei gestori di ambito delle componenti tariffarie per il sistema tariffario dei settori idrico e dei rifiuti.

Inoltre, trovando applicazione in questo momento la fattispecie della “causa di forza maggiore” come richiamato sopra, è escluso l’obbligo di corresponsione degli indennizzi automatici – ove previsti dalla regolazione – da parte degli operatori in caso di mancato rispetto degli standard contrattuali e commerciali.

Da ultimo, per quanto riguarda le procedure di conciliazione obbligatoria davanti all’autorità, la delibera prevede l’allungamento dei termini previsti per la conclusione del procedimento (da 120 a 180 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione). Tale proroga è funzionale anche alla necessità di implementare le modalità procedurali da remoto.

Infine, segnaliamo che il GSE – Gestore dei servizi energetici s.p.a. - ha previsto la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini e delle scadenze nell’ambito dei procedimenti relativi alle rinnovabili e all’efficienza energetica.

In particolare:

1. sono sospesi i termini per le verifiche in corso su impianti alimentati a FER e su interventi di efficienza energetica;
2. sono prorogati tutti i procedimenti amministrativi, in relazione alle richieste di integrazione documentale.

Tali misure non trovano tuttavia applicazione in presenza di procedimenti amministrativi per i quali il GSE si trovi già in possesso di documentazione sufficiente a concludere con esito positivo.

